



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 238

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 30/DDL del 17 ottobre 2023)

**NORME DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE E PER
FAVORIRE L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 18 ottobre 2023.

NORME DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE E PER FAVORIRE L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Relazione:

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha definito l'ambizioso traguardo di semplificare e reingegnerizzare 200 procedure entro la fine del 2024 e di giungere a 600 entro il 2026.

In linea con tali obiettivi l'Agenda per la semplificazione 2020-2026, così come aggiornata ad aprile 2022, intende contribuire a tale risultato mediante la predisposizione di un "catalogo delle procedure" diretto ad uniformare i regimi amministrativi, eliminando gli adempimenti e le autorizzazioni non necessarie.

L'obiettivo, dunque, è creare una pubblica amministrazione più semplice, veloce e vicina ai cittadini, ad ogni livello di governance, attraverso la riduzione e la certezza dei tempi delle procedure; la digitalizzazione e gli sportelli unici; l'attuazione del principio "once only", in particolare nel settore della tutela ambientale e della green economy.

Risulta, infatti, necessario realizzare l'obiettivo perseguito a livello comunitario di migliorare la legislazione, ridurre gli oneri amministrativi e i tempi dei procedimenti. E ciò anche in ossequio alle raccomandazioni dell'OCSE per la riforma della regolazione.

In definitiva, lo scopo è quello di semplificare l'ordinamento attraverso il riassetto normativo, eliminando incongruenze e antinomie relative ai diversi settori legislativi, abrogando norme implicitamente già abrogate e, soprattutto, verificando in concreto se sia realmente necessario normare per il raggiungimento del fine pubblico perseguito (semplificazione legislativa).

Il conseguimento di tali obiettivi dipende in gran parte da una forte semplificazione legislativa ed amministrativa che interessa direttamente le Regioni. Semplificare non significa abbassare in alcun modo i livelli di tutela dell'ambiente; al contrario, la semplificazione crea un quadro certo e trasparente di regole all'interno del quale operatori e pubblica amministrazione siano in grado di svolgere le loro funzioni sociali efficacemente.

In tale contesto alla fine del 2021, nell'ambito di apposito investimento PNRR che vede il Dipartimento della Funzione Pubblica in qualità di soggetto titolare della misura e le Regioni in qualità di soggetti attuatori, ha preso avvio il progetto di semplificazione e supporto per l'attuazione del PNRR attualmente in itinere, che coinvolge Comuni, Province, Città Metropolitana di Venezia, Regione. Nell'ambito di tale progetto sono state analizzate le procedure complesse individuate dal Piano Territoriale approvato con DGR 1718 del 9.12.2021 e aggiornato con DGR 505 del 28.4.2023 sia in termini di durata media sia in termini di arretrato. Sono state altresì analizzate le criticità normative, procedurali e organizzative/gestionali ed individuate quelle che possono essere le soluzioni a talune problematiche.

Nell'ambito di tale attività il settore ambientale riveste un ruolo strategico, considerata la centralità del tema della rivoluzione verde all'interno delle politiche europee e del PNRR, nonché le ricadute generate dalle procedure ambientali anche ai fini dello sviluppo economico del territorio veneto.

Dalle analisi relative alle valutazioni ed autorizzazioni ambientali è emersa, in particolare nel settore ambientale, la presenza di un'eccessiva stratificazione legislativa e la frequente duplicazione della normativa statale e regionale in materia, con conseguenti difficoltà applicative ed interpretative.

A ciò aggiungasi un quadro normativo statale in continuo divenire, anche a seguito delle recenti semplificazioni introdotte dalle riforme statali, che impone un adeguamento rapido e di non sempre facile attuazione.

Di qui la necessità di operare un riordino della normativa regionale al fine di un coordinamento con la sopravvenuta normativa statale, anche di recepimento delle direttive europee, nel rispetto del riparto delle competenze normative statali e regionali in materia ambientale, sul quale si è espressa numerose volte la Corte costituzionale, ribadendo il potere riservato allo Stato «di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale».

Appare in tal senso prioritario dotarsi di un impianto normativo regionale snello e flessibile, che, nel richiamare la normativa statale, utilizzi principalmente lo strumento regolamentare attribuito alla potestà della Giunta regionale ai fini della disciplina degli ambiti di competenza residua attribuiti alla Regione, in modo da consentire un adeguamento rapido al mutare del quadro normativo statale, soprattutto in vista delle necessità legate all'attuazione degli interventi PNRR nel territorio veneto.

Il presente disegno di legge, pertanto, mira a realizzare la semplificazione normativa abrogando le disposizioni regionali in contrasto o meramente ripetitive della normativa statale di disciplina della materia, contemporaneamente avvalendosi degli spazi di competenza legislativa attribuiti alla Regione sul piano organizzativo ed attuativo delle disposizioni statali.

L'attuale proposta di legge si articola in sei capi che complessivamente delineano la riforma, seguendo la filosofia di semplificazione del quadro normativo conformemente alle raccomandazioni dell'OCSE e dell'UE.

In tal senso, dopo il richiamo al doveroso rispetto dei principi che governano l'azione amministrativa e specificamente di quelli di tutela ambientale, la legge opera l'adeguamento normativo attraverso il rinvio integrale alle disposizioni legislative nazionali attuative delle direttive comunitarie in materia di VAS, VIA, VINCA e AIA (d.lgs. 152 del 2006 e DPR 357 del 1997), con contestuale abrogazione delle disposizioni legislative regionali incompatibili e/o superate e rinvio, per la necessaria disciplina attuativa, a successiva regolamentazione da parte della Giunta Regionale.

Al fine di evitare vuoti e contrasti normativi, l'abrogazione delle attuali disposizioni attuative (adottate con diverse D.G.R.) viene fatta coincidere con l'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.

IL CAPO I° DETTA I PRINCIPI, LE FINALITÀ E L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE (CAPO I, ARTT.1 E 2)

All'articolo 1 vengono individuati i principi cui è ispirato l'intervento legislativo regionale di semplificazione e razionalizzazione, con specifico riferimento alla Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE (diritto ad una buona amministrazione) ed alla Costituzione (buon andamento della Pubblica Amministrazione).

Tali principi che reggono l'azione amministrativa trovano doverosa applicazione insieme ai principi europei di tutela ambientale, posto che la complessità della materia non può comunque prescindere da interventi volti a snellire e rendere più celere l'azione amministrativa. È fatto specifico riferimento al principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) che presiede l'attuazione degli obiettivi del PNRR.

L'art. 1 dà, inoltre, adeguato risalto al principio di cooperazione e leale collaborazione tra amministrazioni pubbliche, in virtù del quale tutte le amministrazioni chiamate ad operare nel territorio veneto devono garantire aderenza ai principi sopracitati, omogeneità nell'azione amministrativa ambientale e piena collaborazione interistituzionale, al fine di realizzare una governance ambientale coesa ed efficiente nella protezione ambientale e nella risposta alle esigenze di cittadini ed imprese.

All'articolo 2 vengono individuate le finalità e definito l'ambito di applicazione della legge.

Nella consapevolezza della primaria competenza legislativa statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione), obiettivo della presente legge è quello di perseguire, nell'ambito delle competenze attribuite alla Regione, una semplificazione normativa nel campo delle seguenti procedure: valutazione ambientale strategica di piani e programmi (VAS); valutazione di impatto ambientale di progetti di interventi ed opere (VIA); valutazione di incidenza ambientale di piani, programmi, progetti, interventi ed attività (VINCA); autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Tale semplificazione ha il fine precipuo, ma non esclusivo, di favorire la realizzazione, all'interno del territorio regionale veneto, degli interventi previsti dal PNRR.

I commi 4 e 5 rispondono ad una esigenza di adeguamento alle disposizioni in materia di valutazione di incidenza secondo i principi definiti con le Linee Guida Nazionali, adottate il 28.11.2019 dalla Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, anche in conseguenza della procedura EU Pilot (2014)6730 - Attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

IL CAPO II DETTA DISPOSIZIONI DI DISCIPLINA DELLA MATERIA (CAPO II, ARTT. 3)

All'articolo 3 è richiamata la disciplina applicabile agli interventi assoggettati alle procedure di VIA, VAS, VINCA ed AIA nel territorio regionale. In considerazione della potestà legislativa esclusiva attribuita allo Stato in materia ambientale, l'articolo 3 rinvia alle norme nazionali di recepimento delle corrispondenti disposizioni europee (d.lgs. n. 152 del 2006, per quanto riguarda VIA, VAS ed AIA; DPR n. 357 del 1997, per quanto riguarda la VINCA) e richiama l'obbligatorietà del modulo procedimentale del PAUR. L'individuazione della disciplina applicabile è completata dalle disposizioni regionali, nei limiti e nella misura in cui le norme nazionali assegnano definiti ambiti di intervento al legislatore regionale, specificati nei successivi articoli della legge, in particolare in tema di competenze.

IL CAPO III INDIVIDUA L'ASSETTO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI VIA, VAS, VINCA ED AIA NEL TERRITORIO REGIONALE (CAPO III, ARTT.4-9)

All'articolo 4 in attuazione delle disposizioni dell'art. 7, comma 2 del d.lgs. n. 152 del 2006 è individuata nella Regione l'autorità competente per le procedure di VAS e di verifica di assoggettabilità a VAS, con rinvio ad apposita delibera di Giunta regionale per l'istituzione della Commissione Regionale VAS competente a rendere il previsto parere in sede istruttoria. Viene attribuita al Presidente della Commissione Regionale VAS, nel caso di piani e programmi di particolare complessità, la possibilità di incaricare consulenti esterni, al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico-scientifico.

All'articolo 5 sono individuate le autorità competenti per i procedimenti in materia di valutazione di impatto ambientale relativi ad interventi ed opere di competenza della Regione: l'articolo riproduce la delega parziale, operata con la L.R. n. 4 del 2016 e successive modifiche, in favore delle Province, individuando nell'allegato A la ripartizione tra progetti di interventi ed opere soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA ed a PAUR di competenza della Regione, nonché di competenza delle Province e Città Metropolitana. Alla Regione è conservata la competenza per i progetti interprovinciali (localizzati nel territorio di due o più Province e/o con impatti interprovinciali), per i progetti interregionali (localizzati nel territorio di due o più Province tra territorio di due o più Regioni, con conseguente procedura di intesa), per i progetti con impatti interregionali (acquisizione di pareri dalle autorità competenti dell'altra Regione) e transfrontalieri (informazione al Ministero), per le infrastrutture e gli insediamenti di preminente interesse regionale e per i procedimenti di competenza statale (espressione del parere della Regione). Alla Regione è, poi, attribuita la competenza per gli impianti di Piano, identificati dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, al fine di conseguire il coordinamento regionale dei flussi di rifiuti urbani residui e la graduale uniformazione della tariffa di conferimento. Infine, l'ultimo comma dell'articolo 5 sottolinea la necessità che siano sempre garantite terzietà e trasparenza delle valutazioni ambientali, in particolare quando l'autorità competente in materia di VIA coincida con l'autorità proponente, prevedendo che vi sia adeguata separazione delle strutture coinvolte a livello organizzativo.

All'articolo 6 è individuato l'organo tecnico-istruttorio di supporto alla Regione ed alle Province nei procedimenti in materia di VIA, ovvero il Comitato Tecnico Regionale VIA ed i Comitati Tecnici Provinciali VIA. L'articolo elenca le competenze che devono essere assicurate nel Comitato Regionale e nei Comitati Provinciali VIA ed individua i componenti del Comitato Tecnico Regionale VIA che risulta composto da personale della Regione, da rappresentanti degli enti strumentali regionali, Agenzie e Società partecipate o controllate dalla Regione. Viene attribuita al Presidente del Comitato, nel caso di progetti di particolare complessità, la possibilità di incaricare consulenti esterni, al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico-scientifico. Il funzionamento del Comitato viene disciplinato dalla Giunta regionale. Il medesimo articolo affida alle singole Province il compito di definire i componenti dei Comitati Provinciali VIA.

All'articolo 7 sono individuate le autorità competenti in materia di AIA per gli interventi attribuiti dalle disposizioni nazionali alla competenza delle Regioni: come per la VIA, anche per l'AIA è confermata la delega parziale in favore delle Province, con rinvio alla ripartizione definita all'allegato B per l'individuazione dei progetti di interventi ed opere di competenza della Regione e di quelli di competenza delle Province; come per la VIA, è della Regione la competenza AIA per gli impianti di Piano, identificati dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, al fine di conseguire l'unicità della regia (regionale) dei flussi di rifiuti urbani residui e la graduale uniformazione della tariffa di conferimento.

All'articolo 8 sono individuate le competenze in materia di VINCA nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 comma 3 del D.lgs. 152/2006, per il quale la valutazione di incidenza è assorbita dalle valutazioni ambientali nei procedimenti di VIA e VAS, dall'art. 57 della L. 221/2015, per il quale la valutazione di incidenza di specifici interventi minori è effettuata dai comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, dall'art. 5, comma 8, del D.P.R. n. 357/1997, per il quale l'autorità competente al rilascio dell'approvazione o autorizzazione definitiva acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza. In tale quadro, la Regione Veneto esercita le funzioni di VINCA come autorità competente, ivi comprese le ipotesi in cui a fronte di un'eventuale valutazione di incidenza negativa vengano fatti valere i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e abbiano conseguentemente ingresso le misure di compensazione ai sensi dell'articolo 5, commi 9 e 10, del D.P.R. n. 357 del 1997. Le altre Amministrazioni (Province, Città Metropolitana di Venezia e Comuni) esercitano le funzioni di VINCA come autorità delegate limitatamente ai piani, programmi, progetti, interventi e attività di loro competenza o comunque sottoposti a loro approvazione o autorizzazione, purchè in possesso di specifici requisiti tecnico scientifici per l'assolvimento di tale funzione. La verifica di tali requisiti, secondo le modalità che saranno definite con il Regolamento di cui all'art. 12, risponde ad una specifica disposizione delle Linee Guida Nazionali adottate il 28.11.2019 in sede di Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, al fine di assicurare che la VINCA sia svolta dalle amministrazioni locali che abbiano al proprio interno competenze e conoscenze scientifiche adeguate in materia di Natura 2000. Per le Amministrazioni che non soddisfano i predetti requisiti, tali funzioni sono esercitate dai gestori dei siti della rete Natura 2000, ai sensi della L.R. n. 24/2012, ovvero dai gestori dei parchi e delle riserve naturali istituiti ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, anche laddove i siti della rete Natura 2000 su cui si manifestano gli effetti della proposta oggetto di autorizzazione o approvazione ricadano solo parzialmente all'interno delle aree parco e delle riserve. Ulteriori autorità delegate sono l'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) e l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura", limitatamente a specifici siti della rete Natura 2000 correlati alle rispettive competenze. Tali siti saranno oggetto di opportuna individuazione con il Regolamento di cui all'art. 12. Tenuto conto che alcuni dei siti della rete Natura 2000 comprendono Aree Naturali Protette Statali (Parchi e Riserve) di cui alla Legge 394 del 1991 e possono altresì ricadere all'interno delle aree tutelate come Patrimonio Unesco, viene prevista la possibilità di promuovere forme di collaborazione con tali Soggetti per un più efficiente

assolvimento degli adempimenti in materia di VINCA. Ai fini dell'espletamento della procedura di VINCA, le Autorità competenti possono altresì prevedere la corresponsione di oneri istruttori da parte del proponente, tenuto conto dei livelli di valutazione delle possibili incidenze sui siti della rete Natura 2000.

All'articolo 9, a completamento del riordino normativo operato, è attribuita alla Giunta Regionale l'individuazione delle proprie deliberazioni emanate in attuazione di disposizioni di legge oggetto di abrogazione, nonché di quelle incompatibili o superate dalle disposizioni della presente proposta di legge, nonché l'adozione dei regolamenti attuativi, conformemente ai criteri di cui all'art. 13, nel termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge.

IL CAPO IV PREVEDE I CONTROLLI E LE SANZIONI (CAPO IV, ARTT. 10-11)

All'articolo 10 sono previste le attività di controllo e le attività sanzionatorie con riferimento ai provvedimenti di PAUR e di verifica di assoggettabilità a VIA - attività assegnate complessivamente alle medesime autorità competenti per i relativi procedimenti. L'art. 10 comma 2 rinvia, nella loro gradualità, alle sanzioni amministrative non pecuniarie previste al comma 1 dell'art. 29 del d.lgs. n. 152 del 2006 (diffida, diffida con sospensione, revoca), mentre il comma 3 opera un rinvio diretto alla disciplina nazionale sulla cosiddetta "VIA postuma" di cui all'art. 29, comma 3 del d.lgs. n. 152 del 2006. La disposizione statale contempla due ipotesi distinte, entrambe disciplinate al comma 3. La prima prevede lo svolgimento di un procedimento di valutazione ambientale "ora per allora" nei casi di progetti realizzati senza la preventiva VIA ovvero privi di verifica di assoggettabilità (screening) pur essendo vigenti le disposizioni che ne imponevano lo svolgimento, e dunque successivi al 3 luglio 1988, data prevista per il recepimento della prima direttiva in materia di VIA, n. 85/337/CE. La seconda ipotesi prevede la "rinnovazione" del procedimento in caso di PAUR o verifica di assoggettabilità annullati giudizialmente o in autotutela. Per entrambe le ipotesi è previsto che l'autorità competente assegni un termine per l'avvio del nuovo procedimento con contestuale eventuale prosecuzione dell'attività; alla scadenza del termine o in caso di provvedimento di VIA con contenuto negativo, l'autorità dispone la demolizione del manufatto abusivo e la rimessione in pristino. Il comma 4 attribuisce al dirigente della struttura organizzativa individuata dall'autorità competente (Regione o Provincia) la funzione di irrogare le sanzioni amministrative previste all'art. 29, commi 4 e 5 del d.lgs. n. 152 del 2006, rispettivamente per la realizzazione di progetti senza preventivo PAUR o verifica di assoggettabilità obbligatori (comma 4) e per l'inosservanza delle condizioni ambientali stabilite nel PAUR o nel provvedimento di verifica di assoggettabilità (comma 5). Non sono riprodotte le sanzioni amministrative pecuniarie precedentemente previste dalla LR n. 4 del 2016, in quanto superate dalle modifiche apportate al testo dell'art. 29 del d.lgs. n. 152 del 2006 a far data dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 104 del 2017.

All'articolo 11 in coerenza con l'obiettivo di semplificazione normativa perseguito con la presente proposta di legge, si è operato un rinvio alle disposizioni statali in materia di danno ambientale di cui alla parte VI del d.lgs. 152 del 2006 (artt. 304 e ss.). Un tanto sul presupposto che tra le ipotesi di danno ambientale di cui all'art. 300, comma 2, figura ogni "deterioramento, in

confronto alle condizioni originarie, provocato: a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione” e che rispetto a tale deterioramento sono già individuate le necessarie misure preventive e ripristinatorie.

Sono invece introdotte, fatte salve le sanzioni penali ove previste, sanzioni amministrative pecuniarie (comma 1) per l’attuazione di piani, programmi, progetti, interventi o attività senza la previa sottoposizione alle procedure di VINCA, ove necessaria, e nel caso di violazione delle prescrizioni impartite con la stessa. Con il successivo comma 2 è disposta l’irrogazione della suddetta sanzione amministrativa pecuniaria da parte dei soggetti competenti ai sensi dell’art. 8, con previsione dell’obbligo di comunicazione alla Regione, da parte delle autorità delegate, del rapporto annuale sulle infrazioni rilevate e sulle sanzioni amministrative irrogate (comma 4).

IL CAPO V CONTIENE LA PREVISIONE DELL’ADOZIONE DEI REGOLAMENTI ATTUATIVI DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE E NE DEFINISCE CONTENUTI E CRITERI (CAPO V, ARTT. 12 E 13)

L’articolo 12 (commi 1-3) individua nello specifico l’attività regolamentare della Giunta Regionale, con la previsione dell’adozione di uno o più regolamenti per definire, dal punto di vista attuativo ed applicativo, le procedure di valutazione ambientale disciplinate dalla legge. In particolare:

- con riferimento alla VAS il/i regolamento/i dovranno prevedere criteri e modalità applicativi (attualmente oggetto della DGR 545/2022), introducendo anche adeguate forme di semplificazione per la necessità di sottoporre a VAS i piani e programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori e dei programmi (ora Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale) e stabilendo l’entità e le modalità di corresponsione degli oneri istruttori a carico dei proponenti.*
- in materia di valutazione di impatto ambientale e di AIA, il/i regolamento/i dovranno definire le modalità concrete di sviluppo delle procedure, con particolare riferimento: allo svolgimento del procedimento autorizzatorio unico (PAUR) ed al suo coordinamento con altre procedure (in particolare, con quelle che impongono una fase di concorrenza); allo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo, con specifico riferimento all’eventuale prosecuzione dell’attività nei casi della cosiddetta “VIA postuma” ed infine stabilendo l’entità e le modalità di corresponsione degli oneri istruttori a carico dei proponenti.*
- con riferimento alla VINCA, il/i regolamento/i, anche in attuazione delle Linee Guida Nazionali in materia, adottate con intesa Stato-Regione e Province Autonome nel 2019, dovranno prevedere: i criteri e le modalità di applicazione*

della procedura in considerazione dei livelli progressivi di valutazione; le modalità di verifica del possesso dei requisiti tecnico-scientifici delle Autorità di cui all'art. 8, comma 4, lettera a); l'individuazione dei siti della rete Natura 2000 correlati alle competenze dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto; le modalità di coordinamento delle Autorità delegate nello svolgimento delle deleghe attribuite.

Al comma 4 è fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2 della Legge Regionale 6 luglio 2012, n. 24 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2000/29/CE (legge regionale europea 2012)". Tali disposizioni costituiscono infatti adeguamento della Regione Veneto agli obblighi comunitari concernenti la predisposizione ed adozione dei Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000.

L'articolo si conclude con la previsione del termine massimo di 30 giorni per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, decorsi i quali la Giunta regionale adotta comunque i regolamenti (comma 5).

L'articolo 13 detta i criteri che presiedono all'esercizio dell'attività regolamentare da parte della Giunta regionale, coerentemente con gli obiettivi di semplificazione perseguiti dalla legge. In particolare, si richiama il necessario rispetto nell'adozione dei regolamenti previsti all'art. 12 dei principi comunitari ambientali; di quelli partecipativi e di trasparenza e di leale cooperazione tra amministrazioni pubbliche; la necessaria razionalizzazione dei procedimenti amministrativi, prevedendo moduli unificati e standardizzati; l'ottimizzazione dei tempi procedurali, garantendo la simultaneità delle verifiche e il rispetto dei termini; la previsione di modalità organizzative ottimali per individuare il rappresentante unico chiamato ad esprimere la posizione dell'ente in seno alla conferenza di servizi (lettere a-h).

IL CAPO VI DISCIPLINA LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI E LE ABROGAZIONI (CAPO VI, ARTT. 14-17)

All'articolo 14 sono riportate le disposizioni transitorie e finali. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, cessano di avere efficacia le deliberazioni della Giunta regionale emanate in attuazione delle disposizioni di legge abrogate, nonché quelle incompatibili o superate. Fino all'entrata in vigore del Regolamento in materia di VINCA, le relative competenze sono esercitate secondo la previgente disciplina. I procedimenti già avviati all'entrata in vigore dei Regolamenti di cui all'articolo 12, andranno conclusi secondo la disciplina precedente. Ulteriore termine è previsto per la nomina del nuovo Comitato regionale tecnico in materia di VIA, che dovrà essere effettuata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 15 elenca le disposizioni abrogative, con particolare riferimento alle disposizioni di legge regionale vigenti in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA).

L'articolo 16 contiene le necessarie disposizioni finanziarie con riferimento all'incameramento dei previsti oneri istruttori e dei proventi delle

introdotte sanzioni amministrative, nonché delle conseguenti destinazioni di spesa.

Verrà sostituito il capitolo di spesa 102689 per il funzionamento del Comitato Tecnico per la VIA con un nuovo capitolo (art. 6.6 e 6.8) avente le medesime previsioni di spesa. Verrà sostituito il capitolo di entrata 100901 “Proventi derivanti dalle spese di istruttoria delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale” con un nuovo capitolo (art. 12.2) avente le medesime previsioni di entrata.

Verrà istituito un capitolo di spesa destinato al supporto tecnico-scientifico per la VAS (art. 4.4) ed un capitolo di entrata per proventi derivanti dalle spese di istruttoria delle procedure di VAS (art. 12.1).

L’articolo 17 individua l’entrata in vigore della legge.

NORME DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE E PER FAVORIRE L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

CAPO I - Principi e finalità

Art. 1 - Principi.

1. La Regione del Veneto, in conformità alle disposizioni statutarie e nell'ambito della potestà legislativa conferita, promuove, ai sensi dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 97 della Costituzione, la semplificazione normativa e amministrativa, finalizzata alla razionalizzazione dei procedimenti per rendere più semplice, trasparente e diretto il rapporto tra amministrazione, cittadino e impresa, garantendo la certezza dei tempi, la tutela dell'affidamento e la riduzione degli oneri amministrativi.

2. I principi generali dell'azione amministrativa di cui al comma 1 trovano applicazione nei procedimenti ambientali disciplinati dalla presente legge, coerentemente con i principi comunitari ambientali di cui agli articoli da 3 bis a 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni ed in attuazione del principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge competenti in materia di ambiente e di governo del territorio cooperano, secondo criteri di competenza e di leale collaborazione, alle valutazioni ambientali riferite al territorio regionale ed al monitoraggio della loro attuazione.

Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione.

1. Con la presente legge la Regione, in attuazione delle direttive europee in materia e della normativa statale di recepimento e anche al fine di favorire la realizzazione nel territorio regionale degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, detta misure di semplificazione normativa nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale strategica, di seguito denominata VAS, valutazione di impatto ambientale, di seguito denominata VIA, autorizzazione integrata ambientale, di seguito denominata AIA e infine di valutazione di incidenza ambientale, di seguito denominata VINCA.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 costituiscono attuazione dell'articolo 7, commi 6 e 7 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 costituiscono attuazione dell'articolo 7-bis, comma 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 12, comma 3 costituiscono attuazione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e successive modificazioni, anche in adeguamento alle linee

guida nazionali adottate in attuazione dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della medesima direttiva 92/43/CEE.

5. La VINCA deve essere espletata preventivamente secondo livelli progressivi di valutazione delle possibili incidenze sui siti della rete Natura 2000, conciliando le esigenze di sviluppo locale con gli obiettivi di tutela della biodiversità di rilevanza unionale.

CAPO II - Oggetto della disciplina

Art. 3 - Disciplina.

1. Agli interventi soggetti alle procedure di cui all'articolo 2, fermo restando le diverse discipline anche statali che trovano applicazione relativamente al singolo intervento, per quanto concerne l'ambito applicativo della presente legge si applicano le seguenti normative statali:

- a) le disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006, con particolare riguardo alla Parte II recante "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)" e relativi Allegati.
- b) le disposizioni del D.P.R. n. 357 del 1997 e relative disposizioni attuative.

2. Il procedimento di VIA regionale si svolge con le modalità di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 che prevede il provvedimento autorizzatorio unico regionale, di seguito denominato PAUR.

3. L'esercizio del potere sostitutivo, ai sensi dei commi 9 bis e 9 ter dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni resta disciplinato, per la Regione, dall'articolo 23-bis della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"; le autorità diverse dalla Regione provvedono con propri atti. Il nome del soggetto individuato per l'esercizio del potere sostitutivo è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ente.

CAPO III - Competenze

Art. 4 - Competenze in materia di VAS.

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006 la Regione è l'autorità competente per le procedure di VAS e di verifica di assoggettabilità a VAS dei piani e programmi, e relative modifiche, la cui approvazione compete alla Regione o agli enti locali.

2. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità e il parere motivato di cui agli articoli 12 e 15 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono adottati dalla Commissione regionale VAS.

3. La Commissione regionale VAS è istituita con deliberazione della Giunta regionale che ne disciplina la composizione ed il funzionamento.

4. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico-scientifico per l'istruttoria di specifici piani o programmi di particolare complessità, il presidente della Commissione regionale VAS può incaricare consulenti esterni, scelti all'interno di un elenco formato dalla Giunta regionale a seguito di procedura

comparativa di selezione pubblica. Sono fatte salve ulteriori modalità di scelta dei consulenti conformi alla normativa in materia di affidamento di incarichi professionali a consulenti esterni.

Art. 5 - Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA.

1. Ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 5 e dell'articolo 27 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 la Regione è autorità competente per i procedimenti in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA, di cui al Titolo III della Parte II del decreto legislativo 152 del 2006, ivi comprese le valutazioni preliminari di cui all'articolo 6 comma 9 del medesimo decreto legislativo, con riferimento:

- a) ai progetti di interventi ed opere individuate nella ripartizione di cui all'Allegato A alla presente legge;
- b) agli impianti di piano individuati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali;
- c) ai progetti di interventi ed opere di competenza provinciale o della Città Metropolitana di Venezia localizzate nel territorio di due o più Province o della Città Metropolitana di Venezia o che presentino impatti interprovinciali, interregionali e/o transfrontalieri;
- d) ai progetti di infrastrutture pubbliche e private e di insediamenti produttivi di preminente interesse regionale individuati dalla Giunta regionale;
- e) all'espressione del parere richiesto per progetti di interventi ed opere di competenza statale di cui all'Allegato II alla Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- f) all'adozione dei provvedimenti di competenza nelle ipotesi di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 5 e dell'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 le Province e la Città Metropolitana di Venezia sono autorità competenti per i procedimenti in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA di cui al Titolo III della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006, ivi comprese le valutazioni preliminari di cui all'articolo 6, comma 9 del medesimo decreto legislativo, con riferimento ai progetti di interventi ed opere individuate nella ripartizione di cui all'Allegato A alla presente legge.

3. Nel caso di progetti di impianti, opere o interventi che possono avere impatti rilevanti sul territorio di un altro Stato, la Giunta regionale informa il Ministero competente in materia di ambiente per l'adempimento degli obblighi di cui alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero ratificata con legge 3 novembre 1994, n. 640 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio 1991".

4. Qualora, nei procedimenti di cui ai commi da 1 a 3, l'autorità competente coincida con l'autorità proponente di un progetto, le autorità medesime provvedono a separare in maniera appropriata, nell'ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti in relazione all'assolvimento dei compiti derivanti dalla presente legge.

Art. 6 - Comitato tecnico regionale e provinciale VIA.

1. Nei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di PAUR, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 5 si esprime previa acquisizione del parere del Comitato tecnico VIA.

2. Il Comitato tecnico VIA è l'organo tecnico-istruttorio che formula il parere in ordine alla compatibilità ambientale dei progetti sottoposti alla sua valutazione ed è composto da professionalità competenti nelle seguenti materie:

- a) ambiente;
- b) pianificazione territoriale e urbanistica;
- e) tutela dei beni culturali e del paesaggio;
- d) infrastrutture e mobilità;
- e) tutela delle specie biologiche e della biodiversità;
- f) tutela dell'assetto agronomico e forestale;
- g) difesa del suolo, geologia e idrogeologia;
- h) salute ed igiene pubblica;
- i) inquinamento acustico e agenti fisici;
- j) impianti industriali e analisi dei rischi di incidenti industriali;
- k) interventi idraulici e modellistica idraulica.

3. Su richiesta dell'autorità competente, il Comitato tecnico VIA assicura il supporto tecnico-scientifico anche in ordine al monitoraggio e al controllo di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. A tutti i componenti del Comitato tecnico VIA si applicano le cause di incompatibilità e di conflitto di interessi stabiliti dalla normativa vigente.

5. Il Presidente della Giunta regionale istituisce con proprio decreto il Comitato tecnico regionale VIA, individuando quali componenti:

- a) il Direttore di Area di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 competente in materia di tutela dell'ambiente, con funzioni di presidente, o suo delegato;
- b) il Direttore della Direzione di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, competente in materia di VIA, con funzioni di vicepresidente, o suo delegato;
- c) i Direttori delle strutture regionali, o loro delegati competenti nelle materie di cui al comma 2;
- d) il Direttore dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) di cui alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)" e successive modificazioni, o suo delegato;
- e) i legali rappresentanti degli enti strumentali regionali, delle agenzie e società partecipate o controllate dalla Regione, ovvero da un sostituto in forza di delega espressa, competenti nelle materie di cui al comma 2.

6. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico-scientifico per l'istruttoria di specifici progetti di particolare complessità, il presidente del Comitato tecnico regionale VIA può incaricare consulenti esterni, scelti all'interno di un elenco formato dalla Giunta regionale a seguito di procedura comparativa di selezione pubblica. Sono fatte salve ulteriori modalità di scelta dei consulenti conformi alla normativa in materia di affidamento di incarichi professionali a consulenti esterni.

7. Per l'esame delle singole istanze il presidente del Comitato tecnico regionale VIA nomina il gruppo istruttorio e incarica, in relazione alla natura e

alla tipologia dell'intervento in esame, le strutture regionali il cui apporto è ritenuto necessario per una compiuta valutazione degli impatti ambientali. Per le medesime finalità il gruppo istruttorio:

- a) è sempre integrato dall'ARPAV;
- b) può essere integrato dai soggetti di cui alla lettera e) del comma 5.

8. La Giunta regionale disciplina il funzionamento del Comitato tecnico regionale VIA, le modalità di selezione dei consulenti esterni di cui al comma 6, ivi compresa la tenuta del relativo elenco. Con il medesimo provvedimento la Giunta regionale definisce le modalità di corresponsione del compenso in funzione della partecipazione alle sedute del Comitato e della nomina nei gruppi istruttori.

9. Il Comitato tecnico provinciale VIA è istituito dalle Province e dalla Città Metropolitana di Venezia in conformità ai rispettivi ordinamenti. Nel Comitato è assicurata la presenza del dipartimento provinciale competente per territorio dell'ARPAV, nonché quella di esperti in analisi e valutazione ambientale nelle materie di cui al comma 2.

10. Le Province e la Città Metropolitana di Venezia, in conformità ai rispettivi ordinamenti, disciplinano il funzionamento del Comitato tecnico provinciale VIA, provvedono alla nomina dei suoi componenti, nonché all'individuazione della struttura organizzativa per l'espletamento delle procedure di VIA.

Art. 7 - Competenze in materia di AIA.

1. La Regione è autorità competente per i procedimenti di rilascio dell'AIA con riferimento ai progetti individuati nella ripartizione di cui all'Allegato B alla presente legge.

2. La Regione è autorità competente per i procedimenti di rilascio dell'AIA con riferimento agli impianti di piano, individuati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali.

3. Le Province e la Città Metropolitana di Venezia sono autorità competenti per i procedimenti di rilascio dell'AIA con riferimento ai progetti individuati nella ripartizione di cui all'Allegato B alla presente legge.

Art. 8 - Competenze in materia di VINCA.

1. L'autorità competente in materia di VIA e di VAS provvede, nell'ambito delle medesime procedure di valutazione, agli adempimenti connessi alla VINCA, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Salvo che per le ipotesi di cui al comma 1, le funzioni in materia di VINCA sono esercitate dalla Regione, quale autorità competente, ad eccezione di quelle delegate ai sensi del comma 4 e di quelle già di competenza dei Comuni ai sensi dell'articolo 57 della legge 28 dicembre 2015 n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" e successive modificazioni.

3. La Regione esercita, inoltre, le funzioni in materia di VINCA nelle ipotesi di cui all'articolo 5, commi 9 e 10, del D.P.R. n. 357 del 1997 con riferimento ai motivi imperativi di interesse pubblico e alle misure di compensazione in caso di valutazione di incidenza negativa ed in ogni altra ipotesi non disciplinata dal presente articolo laddove risulti necessaria la VINCA.

4. Le funzioni in materia di VINCA sono delegate:

a) alle Province, alla Città Metropolitana di Venezia e ai Comuni, limitatamente ai piani, programmi, progetti, interventi e attività di loro competenza o comunque sottoposti a loro approvazione o autorizzazione, purché in possesso dei requisiti tecnico scientifici necessari per il corretto assolvimento della procedura di VINCA da verificare secondo le modalità disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 3, lettera b);

b) all'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) di cui alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 e all'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" di cui alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario" e successive modificazioni, limitatamente a specifici siti della rete Natura 2000 correlati alle rispettive competenze e individuati dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 3, lettera c).

5. In mancanza dei requisiti tecnico scientifici in capo ai soggetti di cui alla lettera a) del comma 4, le funzioni in materia di VINCA sono esercitate dai gestori dei siti della rete Natura 2000 e dai gestori dei parchi e delle riserve naturali istituiti ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali" e successive modificazioni, qualora i siti della rete Natura 2000 ricadano anche parzialmente all'interno dei loro territori.

6. La Regione coordina le autorità delegate e verifica il corretto svolgimento delle deleghe attribuite al fine di assicurare l'esercizio delle procedure di VINCA, anche a garanzia della corretta analisi dell'effetto cumulo e dell'integrità del sito.

7. Al fine di assolvere agli adempimenti in materia di VINCA con riferimento alle aree parco e riserve di competenza statale e alle aree tutelate come patrimonio Unesco ricadenti nei siti della rete Natura 2000, la Regione può promuovere forme di collaborazione con i soggetti interessati, nel rispetto delle linee guida nazionali di cui all'articolo 2, comma 4.

8. Per l'espletamento della procedura di VINCA, le autorità competenti possono prevedere la corresponsione di oneri istruttori da parte del proponente, tenuto conto dei livelli di valutazione delle possibili incidenze sui siti della rete Natura 2000.

Art. 9 - Competenze della Giunta regionale.

1. La Giunta regionale individua le proprie deliberazioni emanate in attuazione di disposizioni di legge abrogate, nonché quelle incompatibili o superate dalle disposizioni della presente legge ed adotta i regolamenti di cui all'articolo 12.

CAPO IV - Controlli e sanzioni

Art. 10 - Sanzioni in materia di VIA.

1. L'Autorità competente ai sensi dell'articolo 5 svolge le attività di controllo previste dal PAUR e dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in relazione al rispetto delle prescrizioni e condizioni ambientali in esso contenute in conformità all'articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Per quanto riguarda la procedura sanzionatoria trova applicazione l'articolo 29 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. L'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste ai commi 4 e 5 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 152 del 2006 spetta al soggetto individuato con apposito provvedimento dall'autorità competente di cui all'articolo 5, in conformità ai rispettivi ordinamenti.

Art. 11 - Sanzioni in materia di VINCA.

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, ove previste, chiunque attui piani, programmi, progetti, interventi o attività in assenza della preventiva VINCA o in difformità dalla stessa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500,00 a euro 9.000,00.

2. L'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma 1 spetta al soggetto individuato con apposito provvedimento dall'autorità di cui all'articolo 8, in conformità ai rispettivi ordinamenti.

3. Trovano inoltre applicazione le disposizioni di cui agli articoli 304 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006 nelle ipotesi ivi previste.

4. Le autorità delegate ai sensi dell'articolo 8 redigono annualmente un rapporto sulle infrazioni accertate e le sanzioni irrogate e lo trasmettono alla Regione ai fini di cui all'articolo 8, comma 6.

CAPO V - Regolamenti attuativi

Art. 12 - Regolamenti attuativi della Giunta regionale.

1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa europea, statale e regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta uno o più regolamenti ai sensi degli articoli 19, comma 2 dello Statuto, previo parere della competente commissione consiliare da rendersi entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di provvedimento della Giunta regionale, decorsi i quali si prescinde dal parere, con cui sono definiti, in materia di VAS:

- a) i criteri e le modalità di applicazione della procedura in considerazione dei diversi strumenti di pianificazione e programmazione;
- b) adeguate forme di semplificazione per la verifica della necessità di sottoporre a VAS i piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- c) le modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre a carico dei proponenti di piani e programmi ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1, sono definiti, in materia di VIA e di AIA:

- a) gli atti di indirizzo e di coordinamento per l'esercizio delle funzioni in materia di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA, di PAUR e le modalità di partecipazione della Regione alle procedure di VIA di competenza statale;
- b) i criteri per l'individuazione dell'autorità competente nei casi in cui nel medesimo sito sia presente una pluralità di tipologie progettuali sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA, VIA nell'ambito del PAUR o ad AIA, avuto riguardo all'attività principale svolta nel sito, intendendosi per attività principale quella rispetto alla quale le altre risultano funzionali o accessorie;

- c) le procedure per l'espletamento delle attività di monitoraggio e di controllo di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché per l'esercizio dei poteri sanzionatori di cui all'articolo 29 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;
- d) le modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre a carico dei proponenti di opere e progetti ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- e) le modalità per la tenuta di un archivio informatico dei dati e dei progetti sottoposti a PAUR e verifica di assoggettabilità a VIA da parte di Regione, Province e Città Metropolitana di Venezia.

3. Con le medesime modalità di cui al comma 1, sono definiti, in attuazione delle disposizioni in materia di VINCA:

- a) i criteri e le modalità di applicazione della procedura in considerazione dei livelli progressivi di valutazione;
- b) le modalità di verifica del possesso dei requisiti tecnico-scientifici delle Autorità di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a);
- c) l'individuazione dei siti della rete Natura 2000 correlati alle competenze dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) e dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura";
- d) le modalità di coordinamento di cui all'articolo 8 comma 6.

4. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'unione europea. Attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2000/29/CE (legge regionale europea 2012)".

Art. 13 - Criteri.

1. I regolamenti di cui all'articolo 12 sono adottati in attuazione dei seguenti criteri:

- a) garanzia dell'applicazione dei principi comunitari ambientali di cui:
 - 1) agli articoli 3 bis e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006;
 - 2) alle direttive 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e 79/409/CEE;
 - 3) all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 in attuazione del principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali;
- b) efficacia dei meccanismi che garantiscono trasparenza, partecipazione del pubblico e informazione ambientale;
- c) razionalizzazione dei procedimenti amministrativi nel rispetto del principio della priorità digitale, evitando duplicazioni procedurali ed adottando moduli unificati e standardizzati per la presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze;
- d) ottimizzazione dei tempi procedurali tramite la sostituzione delle disposizioni che prevedono la sequenzialità delle verifiche istruttorie da parte di uffici diversi, anche di diverse pubbliche amministrazioni, coinvolti nel procedimento amministrativo, garantendo la simultaneità delle verifiche medesime e la successiva sintesi in sede di conferenza di servizi;

- e) garanzia del rispetto dei termini perentori previsti all'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 e 2 bis della legge n. 241 del 1990;
- f) previsione di una riunione tecnica interna, ove possibile in via telematica, tra le strutture interessate quale misura organizzativa per individuare il rappresentante unico chiamato ad esprimere in modo univoco e vincolante la posizione dell'ente in seno alla conferenza di servizi;
- g) cooperazione tra amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge competenti in materia di ambiente e di governo del territorio, secondo criteri di competenza e di leale collaborazione;
- h) garanzia dell'applicazione dei principi di chiarezza e semplicità nella formulazione dei testi e della modulistica di riferimento, nonché nella relativa comunicazione al pubblico.

CAPO VI - Disposizioni transitorie e finali

Art. 14 - Disposizioni transitorie.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, cessano di avere efficacia le deliberazioni della Giunta regionale emanate in attuazione delle disposizioni di legge abrogate, nonché quelle incompatibili o superate dalle disposizioni della presente legge.

2. Le competenze in materia di VINCA continuano ad essere esercitate secondo la disciplina previgente fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 12, comma 3.

3. I procedimenti in materia di VAS, VIA, AIA e VINCA per i quali è stato comunicato l'avvio del procedimento prima della data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, sono conclusi secondo le disposizioni previgenti.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina il nuovo Comitato regionale tecnico in materia di VIA in conformità all'articolo 6 della presente legge. Gli attuali componenti del Comitato di cui all'articolo 7 della legge regionale 26 giugno 2016, n. 4 rimangono in carica fino al subentro della nuova composizione.

Art. 15 - Abrogazioni.

1. Sono e restano abrogate le seguenti leggi o disposizioni regionali:

- a) la legge regionale 26 giugno 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale";
- b) l'articolo 110 della legge regionale 30 dicembre 2016 n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017.";
- c) l'articolo 30 della legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 "Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018";
- d) gli articoli 2 e 32 della legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 "Legge di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di governo del territorio e paesaggio, parchi, trasporto pubblico, lavori pubblici, ambiente, cave e miniere, turismo e servizi per l'infanzia";
- e) l'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2021, n. 27 "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di governo del territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti, trasporti e ambiente";

- f) gli articoli 9 e 10 della legge regionale 29 luglio 2022, n. 19 "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2022 in materia di interventi per gli edifici di culto, di mobilità e di sicurezza stradale, di governo del territorio, di difesa del suolo, di politiche dell'ambiente e di parchi regionali";
- g) l'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e successive modificazioni;
- h) l'articolo 14 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture";
- i) l'articolo 40 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012".

Art. 16 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri correnti derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, commi 6 e 8, quantificati in euro 900.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" - Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026.

2. Agli oneri correnti derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 4, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" - Programma 05 "Aree Protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026.

3. Le entrate di cui all'articolo 10, comma 3, e all'articolo 11, comma 1, sono introitate al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 200 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" del bilancio di previsione 2024-2026.

4. Le entrate di cui all'articolo 12, comma 1 lettera c) e comma 2 lettera d), quantificate in euro 550.000 per l'esercizio 2024, sono introitate al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 500 "Rimborsi ed altre entrate correnti" del bilancio di previsione 2024-2026.

Art.17- Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

INDICE

CAPO I - Principi e finalità	10
Art. 1 - Principi.	10
Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione.	10
CAPO II - Oggetto della disciplina.....	11
Art. 3 - Disciplina.	11
CAPO III - Competenze	11
Art. 4 - Competenze in materia di VAS.....	11
Art. 5 - Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA.....	12
Art. 6 - Comitato tecnico regionale e provinciale VIA.....	13
Art. 7 - Competenze in materia di AIA.	14
Art. 8 - Competenze in materia di VINCA.....	14
Art. 9 - Competenze della Giunta regionale.	15
CAPO IV - Controlli e sanzioni.....	15
Art. 10 - Sanzioni in materia di VIA.	15
Art. 11 - Sanzioni in materia di VINCA.....	16
CAPO V - Regolamenti attuativi	16
Art. 12 - Regolamenti attuativi della Giunta regionale.....	16
Art. 13 - Criteri.	17
CAPO VI - Disposizioni transitorie e finali.....	18
Art. 14 - Disposizioni transitorie.	18
Art. 15 - Abrogazioni.....	18
Art. 16 - Norma finanziaria.....	19
Art.17- Entrata in vigore.....	19



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

ALLEGATO AL PROGETTO DI LEGGE N. 238 RELATIVO A:

**NORME DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE E PER
FAVORIRE L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**

ALLEGATI A E B

ALLEGATO A (articolo 5)

Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di VIA e di Verifica di assoggettabilità

A1: PROGETTI SOTTOPOSTI A VIA		AUTORITÀ COMPETENTE V.I.A.
a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ettari.		Regione
b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo.		Regione
c-bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW, qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19;		Regione
d) Impianti industriali destinati: - alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; - alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.		Provincia
e) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro: - per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II); - per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II); - per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti non inclusi nell'Allegato II); - per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi; - per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico; - per la fabbricazione di esplosivi.		Provincia
f) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.		Provincia
g) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.		Provincia
i) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.		Provincia
m) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ad eccezione delle discariche per rifiuti urbani pericolosi (operazioni D1 e D5) e degli impianti di trattamento di rifiuti urbani pericolosi (operazione D9);	Regione
	Discariche per rifiuti urbani pericolosi (operazioni D1 e D5) e impianti di trattamento di rifiuti urbani pericolosi (operazione D9);	Provincia:

n) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ad eccezione degli impianti di trattamento di rifiuti urbani non pericolosi (operazione D9);	Regione
	Impianto di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di trattamento di cui all'allegato B, lettera D9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;	Provincia
o) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).	Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);	Regione
	Impianti di smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);	Provincia
p) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m ³ (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m ³ .	discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m ³ (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);	Provincia
	discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006);	Regione
	discariche per inerti con capacità complessiva superiore a 100.000 m ³ ;	Provincia
q) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m ³ oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152).	Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m ³ oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazione di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) ad esclusione degli impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa o consorzio di imprese;	Regione

	Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m ³ oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m ³ oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa o consorzio di imprese;	Provincia
r) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti.	Se gestiti da imprese private, per conto proprio, annessi agli insediamenti produttivi per il trattamento dei reflui liquidi ivi prodotti;	Provincia
	In tutti gli altri casi	Regione
s) Cave e torbiere con più di 500.000 m ³ /a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari.		Regione
t) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 m ³ , con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati.		Regione
u) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla precedente lettera b).		Regione
v) Attività di coltivazione sulla terraferma delle risorse geotermiche, con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni.		Regione
aa) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);	Impianti di smaltimento di rifiuti speciali mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);	Regione
	Impianti di smaltimento di rifiuti urbani mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);	Provincia
ac) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: - 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline; - 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o - 900 posti per scrofe.		Provincia

ad) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.		Provincia
ae) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.		Regione
af) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.		Regione
af-bis) strade urbane di scorrimento.		Provincia
ag) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.		Competenza regionale o provinciale in virtù di quanto previsto dal presente allegato per la tipologia di progetto oggetto di modifica o estensione.

A2: PROGETTI SOTTOPOSTI A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ		ENTE COMPETENTE alla verifica di assoggettabilità
1. Agricoltura		
a) cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari;		Provincia
b) iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari;		Provincia
c) Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicapri, 50 posti bovini;		Provincia
d) i progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari;		Provincia
e) impianti di piscicoltura intensiva per superficie complessiva oltre i 5 ettari;		Provincia
f) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari.		Provincia
2. Industria energetica ed estrattiva		
a) attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, incluse le relative attività minerarie, fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera b) dell'allegato III alla parte seconda;		Regione
b) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW;		Regione
c) impianti industriali per il trasporto del vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km;		Provincia
d) impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW;		Regione
e) estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale;		Regione
f) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;		Regione
g) impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile e di minerali metallici nonché di scisti bituminose;		Regione
h) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW, ovvero 1.000 kW per i soli impianti idroelettrici realizzati su condotte esistenti senza incremento ne' della portata esistente ne' del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;		Regione

i) impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.		Regione
3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali		
a) impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino i 5.000 m ² di superficie impegnata o 50.000 m ³ di volume;		Provincia
b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora;		Provincia
c) impianti destinati alla trasformazione dei metalli ferrosi mediante: - laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora, - forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifera è superiore a 20 MW; - applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;		Provincia
d) fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;		Provincia
e) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno;		Provincia
f) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materia plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m ³ ;		Provincia
g) impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzioni dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m ² di superficie impegnata o 50.000 m ³ di volume;		Provincia
h) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari;		Provincia
i) imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m ² di superficie impegnata o 50.000 m ³ di volume;		Provincia
l) cokerie (distillazione a secco di carbone);		Regione
m) fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore a 4 metri cubi e con densità di colata per forno superiore a 300 kg al metro cubo;		Provincia
n) impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;		Provincia
o) impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;		Provincia
p) impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.		Provincia
4. Industria dei prodotti alimentari		
a) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;		Provincia
b) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale;		Provincia
c) impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua;		Provincia

d) impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno;		Provincia
e) impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 m3 di volume;		Provincia
f) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiori a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno;		Provincia
g) impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato;		Provincia
h) molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m ² di superficie impegnata o 50.000 m ³ di volume;		Provincia
i) zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole		Provincia
5. Industria dei tessuti, del cuoio, del legno, della carta		
a) impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate;		Provincia
b) impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno;		Provincia
c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;		Provincia
d) impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno.		Provincia
6. Industria della gomma e delle materie plastiche		
a) fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.		Provincia
7. Progetti di infrastrutture		
a) progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari;		Provincia
b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto;		Provincia
c) piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1800 persone;		Provincia
d) derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo;		Regione
h) strade extraurbane secondarie non comprese nell'allegato II-bis e strade urbane con lunghezza superiore a 1.500 metri non comprese nell'allegato III;		Provincia
i) linee ferroviarie a carattere regionale o locale;		Regione
l) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri		Provincia
n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare;		Regione

o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua;		Regione
r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006);	Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D10 e D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006);	Regione
	Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e D9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006);	Provincia
s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);		Regione
t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m ³ oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);	Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m ³ oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) ad esclusione degli impianti realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa o consorzio di imprese;	Regione

	Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m ³ oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa o consorzio di imprese;	Provincia
u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m ³ (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);		Provincia
v) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti;	Se gestiti da imprese private, per conto proprio, annessi agli insediamenti produttivi per il trattamento dei reflui liquidi ivi prodotti;	Provincia
	In tutti gli altri casi	Regione
za) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Impianti di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ad esclusione degli impianti di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi (operazione D15), realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché della medesima impresa o consorzio di imprese.	Regione

	<p>Impianti di smaltimento di rifiuti urbani pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di rifiuti speciali pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché della medesima impresa o consorzio di imprese.</p> <p>Impianti di recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>	Provincia
<p>zb) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno.</p>	<p>Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti speciali e urbani non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>	Regione
	<p>Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti speciali e urbani non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>	Provincia
8. Altri progetti		
<p>a) villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m³ o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all'interno di centri abitati;</p>		Regione
<p>b) piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;</p>		Provincia
<p>c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro;</p>		Provincia
<p>d) banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 m²;</p>		Provincia
<p>e) fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume;</p>		Provincia
<p>f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate;</p>		Provincia
<p>g) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m³;</p>		Provincia
<p>h) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari;</p>		Regione
<p>i) cave e torbiere;</p>		Regione

l) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate;		Provincia
m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate;		Provincia
n) depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con capacità superiore a 10.000 metri cubi;		Regione
o) impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive;		Regione
p) stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno;		Provincia
q) terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari;		Regione
r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari;		Regione
s) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.		Competenza regionale o provinciale in virtù di quanto previsto dal presente allegato per la tipologia di progetto in questione
s-bis) Impianti di desalinizzazione con capacità pari o superiore a 200 l/s;		Regione
t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III).		Competenza regionale o provinciale in virtù di quanto previsto dal presente allegato per la tipologia di progetto oggetto di modifica o estensione

ALLEGATO B (articolo 7)

Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di Autorizzazione integrata ambientale

	AUTORITÀ COMPETENTE A.I.A.
1. Attività energetiche.	
1.1. Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW	Regione
1.2. Raffinazione di petrolio e di gas	Regione
1.3. Produzione di coke	Regione
1.4. Gassificazione o liquefazione di: a) carbone; b) altri combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW.	Regione
1.4-bis attività svolte su terminali di rigassificazione e altre installazioni localizzate in mare su piattaforme off-shore, esclusi quelli che non effettuino alcuno scarico (ai sensi del Capo II del Titolo IV alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.) e le cui emissioni in atmosfera siano esclusivamente riferibili ad impianti ed attività scarsamente rilevanti di cui alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..	Regione
2. Produzione e trasformazione dei metalli.	
2.1. Arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati	Provincia
2.2. Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 Mg all'ora	Provincia
2.3. Trasformazione di metalli ferrosi mediante: a) attività di laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all'ora; b) attività di forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW; c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 Mg di acciaio grezzo all'ora.	Provincia
2.4. Funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno.	Provincia
2.5. Lavorazione di metalli non ferrosi: a) produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici; b) fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli;	Provincia
2.6. Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m ³ .	Provincia
3. Industria dei prodotti minerali.	
3.1. Produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio a) Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 Mg al giorno oppure altri forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno; b) produzione di calce viva in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno; c) produzione di ossido di magnesio in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno.	Provincia
3.2. Produzione di amianto o fabbricazione di prodotti dell'amianto	Provincia
3.3. Fabbricazione del vetro compresa la produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno	Provincia
3.4. Fusione di sostanze minerali compresa la produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno	Provincia
3.5. Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con una capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno.	Provincia
4. Industria chimica.	
4.1. Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare: a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici); b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche; c) idrocarburi solforati; d) idrocarburi azotati, segnatamente amine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati; e) idrocarburi fosforosi;	Provincia

f) idrocarburi alogenati; g) composti organometallici; h) materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa); i) gomme sintetiche; l) sostanze coloranti e pigmenti; m) tensioattivi e agenti di superficie.	
4.2. Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, e in particolare: a) gas, quali ammoniaci, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bichloruro di carbonile; b) acidi, quali acido cromatico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati; c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio; d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento; e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.	Provincia
4.3. Fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)	Provincia
4.4. Fabbricazione di prodotti fitosanitari o di biocidi	Provincia
4.5. Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi	Provincia
4.6. Fabbricazione di esplosivi	Provincia
5. Gestione dei rifiuti.	
5.1.a. Il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: a) trattamento biologico (R3, R5); c) dosaggio o miscelatura prima di una delle attività elencate al presente punto 5.1.a e di recupero del punto 5.2 (R12); d) ricondizionamento prima di una delle attività elencate al presente punto 5.1.a e di recupero del punto 5.2 (R12); e) rigenerazione/recupero dei solventi (R2); f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici (R5); g) rigenerazione degli acidi o delle basi (R6); h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti (R7); i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori (R8); j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli (R9);	Provincia
5.1.b. Lo smaltimento di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: a) trattamento biologico (D8, D2); b) trattamento fisico-chimico (D9); c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività elencate al presente punto 5.1.b. e di smaltimento del punto 5.2 (D13); d) ricondizionamento prima di una delle altre attività elencate al presente punto 5.1.b. e 5.2 (D14); k) lagunaggio (D4).	Regione
5.2. Smaltimento (D10, D11) o recupero (R1) dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti: a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora; b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno.	Regione
5.3.a. a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.: 1) trattamento biologico (D2, D8); 2) trattamento fisico-chimico (D9); 3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento (D13); 4) trattamento di scorie e ceneri (D9); 5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti (D13).	Regione
5.3.b. La combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.: 1) trattamento biologico (D2, D8, R3, R5); 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento (D13, R12); 3) trattamento di scorie e ceneri (D9, R3, R5); 4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti (R12, D13). Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.	Regione
5.3.c. Il recupero, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.:	Provincia

<p>1) trattamento biologico (R3, R5); 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento (R12); 3) trattamento di scorie e ceneri (R3, R5); 4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti (R4).</p>	
<p>Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.</p>	
<p>5.4.a. Discariche di rifiuti speciali, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.</p>	Regione
<p>5.4.b Discariche di rifiuti urbani, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.</p>	Provincia
<p>5.5.a Accumulo temporaneo (D15) di rifiuti pericolosi non contemplati ai punti 5.4a e 5.4b prima di una delle attività elencate ai punti 5.1b, 5.2, 5.4a e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.</p>	Regione
<p>5.5. b Accumulo temporaneo (R13) di rifiuti pericolosi non contemplati ai punti 5.4a e 5.4b prima di una delle attività elencate ai punti 5.1.a e 5.4b con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.</p>	Provincia
<p>5.6. Deposito sotterraneo (D12) di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 Mg.</p>	Regione
<p>6. Altre attività.</p>	
<p>6.1. Fabbricazione in installazioni industriali di: a) pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; b) carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno; c) uno o più dei seguenti pannelli a base di legno: pannelli a fibre orientate (pannelli OSB), pannelli truciolari o pannelli di fibre, con una capacità di produzione superiore a 600 m³ al giorno.</p>	Provincia
<p>6.2. Pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre tessili o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 Mg al giorno.</p>	Provincia
<p>6.3. Concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 Mg al giorno di prodotto finito.</p>	Provincia
<p>6.4. a) Funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasce di oltre 50 Mg al giorno; b) Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da: 1) solo materie prime animali (diverse dal semplice latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Mg al giorno; 2) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno; 3) materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, quando, detta "A" la percentuale (%) in peso della materia animale nei prodotti finiti, la capacità di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno è superiore a; - 75 se A è pari o superiore a 10; oppure - [300 - (22,5 x A)] in tutti gli altri casi L'imballaggio non è compreso nel peso finale del prodotto. c) Trattamento e trasformazione esclusivamente del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 Mg al giorno (valore medio su base annua).</p>	Provincia
<p>6.5. Lo smaltimento o il riciclaggio di carcasce o di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 Mg al giorno.</p>	Provincia
<p>6.6. Allevamento intensivo di pollame o di suini: a) con più di 40000 posti pollame; b) con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); o c) con più di 750 posti scrofe.</p>	Provincia
<p>6.7. Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per appretare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg all'anno.</p>	Provincia
<p>6.8. Fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.</p>	Provincia
<p>6.9. Cattura di flussi di CO₂ provenienti da installazioni che rientrano nel presente Allegato ai fini dello stoccaggio geologico in conformità decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162.</p>	Regione
<p>6.10. Conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodotti chimici con una capacità di produzione superiore a 75 m³ al giorno eccetto il trattamento esclusivamente contro l'azzurratura.</p>	Provincia
<p>6.11. Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE, ed evacuate da un'installazione in cui è svolta una delle attività di cui al presente Allegato.</p>	Provincia